

02 SET 2020

Atto Costitutivo dell'Associazione Comunità Energetica Rinnovabile

“ValpoliCER”

L'anno 2025 (duemilaventicinque) il mese di agosto il giorno 18 (diciotto) in Fumane (VR), presso la sede legale dell'Associazione sita in Via Volpara n. 46, Fumane (VR), sono presenti i signori:



- **Domenico Bianchi**, nato a Fumane (VR), il 05/12/1946 C.F. BNCDNC46T05D818X , residente in Fumane (VR), via Volpara n. 36, CAP 37022;
 - **Francesco Giovane**, nato a Grottaglie (TA), il 30/11/1947 C.F. GVNCFNC47S30E205H, residente in Negrar di Valpolicella (VR), via Donizetti n. 19, CAP 37024;
 - **Antonio Crovetti**, nato a Alghero (SS), il 24/09/1954 C.F. CRVNTN54P24A192N, residente in Pescantina (VR), via Colli n. 42, CAP 37026;
 - **Fabio Zivelonghi**, nato a Verona (VR), il 18/04/1982 C.F. ZVLFBAA82D18L781H, residente in Fumane (VR), via Gorgusello di Sopra n. 27/B, CAP 37022;
 - **Diego Bianchi**, nato a Negrar di Valpolicella (VR), il 22/09/1988 C.F. BNCDGI88P22F861H, residente in Fumane (VR), via Volpara n. 46, CAP 37022;

L'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione sono disciplinati dalle norme dello Statuto, composto da n. 27 articoli e dal regolamento applicativo. Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra coloro che sottoscrivono il presente atto costitutivo e tutti coloro che vorranno in seguito aderirvi, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1— Denominazione

È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, un'Associazione non riconosciuta denominata **"ValpoliCER"**. L'Associazione è un soggetto giuridico autonomo, sottoposto unicamente alle decisioni dei membri.

ART. 2 — Sede

L'Associazione ha sede nel Comune di Fumane (VR). Ai soli fini dell'iscrizione dell'atto costitutivo i comparenti dichiarano che l'attuale indirizzo dell'Associazione è in Fumane (VR), Via Volpara n. 46, CAP 37022

ART. 3 - Scopo

Nel rispetto della normativa per tempo vigente in materia, l'Associazione costituisce una Comunità Energetica Rinnovabile, di cui dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, dell'art. 42 bis, DL 30 dicembre 2019, n. 162, dell'art.31 del D.lgs n.199/2021 di attuazione della Direttiva sopra citata, c.d. RED II. L'Associazione è un ente non commerciale senza scopo di lucro ed ha come finalità principale quella di fornire benefici ambientali, economici e sociali livello di comunità ai propri membri o alle aree locali in cui opera. In particolare, l'Associazione promuove:

- la costruzione di un nuovo modello energetico sostenibile, democratico, partecipato, basato sulla produzione e sul consumo in sito di energia proveniente da fonti rinnovabili, limitando, ove possibile, l'approvvigionamento esterno della risorsa energetica per il fabbisogno pubblico e privato, anche tramite sistemi di accumulo dell'energia elettrica;
- l'efficienza energetica, la sostenibilità ambientale e l'innovazione negli usi finali dell'energia, al fine di dare a cittadini, imprese, pubbliche



amministrazioni la possibilità di partecipare attivamente alla transizione energetica in corso e di massimizzare i benefici in termini economici, ambientali e di qualità della vita;

- forme di collaborazione tra Pubblico e Privato, avviando iniziative congiunte sul tema della transizione energetica, con un focus specifico sui temi della decarbonizzazione, dell'efficienza energetica e dell'evoluzione verso modelli di generazione distribuita e di responsabilizzazione del consumatore finale;
- l'organizzazione di servizi accessori e complementari alla produzione e distribuzione elettrica;
- lo stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- la pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle F.E.R.;
- la promozione dell'attività dell'Associazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
- la costituzione e la partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività dell'Associazione

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà svolgere le attività elencate nello Statuto e nel Regolamento.

M.B.
A.M.
M.L.
M.C.
M.P.
M.G.
M.T.
M.S.

V.B.
V.P.
V.H.
V.P.
V.P.

ART. 4 - Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 2025.

ART. 5 - Soci

La partecipazione all'Associazione è aperta, su base volontaria, a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili. I membri possono essere persone fisiche (purché di maggiore età), sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D. Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile. In ogni caso, non può essere socio chi svolga come attività commerciale o professionale principale la produzione e lo scambio di energia elettrica. La partecipazione all'Associazione non può costituire l'attività commerciale o industriale principale degli associati. I diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione sono disciplinati dallo Statuto.

ART. 6 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.



Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dal contributo di ammissione;
- dal contributo per l'autoconsumo dell'energia rinnovabile condivisa;
- dagli incentivi di cui al D.M. MASE del 24.01.2024 per l'energia condivisa;
- dai corrispettivi derivanti dall'adesione al regime del Ritiro Dedicato per l'energia immessa in rete e non condivisa o, in caso di recesso da detto regime, dagli eventuali corrispettivi derivanti dalla valorizzazione dell'energia prodotta;
- da eventuali contributi straordinari che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- da eventuali proventi derivanti dalle iniziative attuate e promosse dall'Associazione;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

ART. 7 — Statuto

L'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione sono disciplinate dallo Statuto, composto da ventisette articoli che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

ART. 8 - Primo Consiglio Direttivo

I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea eleggono il Consiglio Direttivo dell'Associazione per i primi cinque anni e

nelle persone: **Domenico Bianchi**, **Francesco Giovane**, **Antonio Crovetti**, **Fabio Zivelonghi** e **Diego Bianchi**.

I consiglieri nominati eleggono:

- alla carica di Presidente: **Domenico Bianchi**, nato a Fumane (VR), il 05/12/1946 C.F. BNCDNC46T05D818X, residente in Fumane (VR), via Volpara n. 36, CAP 37022;
- alla carica di Vicepresidente: **Francesco Giovane**, nato a Grottaglie (TA), il 30/11/1947 C.F. GVNFNC47S30E205H, residente in Negrar di Valpolicella (VR), via Donizetti n. 19, CAP 37024;
- Alla carica di Vicepresidente: **Antonio Crovetti**, nato a Alghero (SS), il 24/09/1954 C.F. CRVNTN54P24A192N, residente in Pescantina (VR), via Colli n. 42, CAP 37026;
- Alla carica di Consigliere: **Fabio Zivelonghi**, nato a Verona (VR), il 18/04/1982 C.F. ZVLFBA82D18L781H, residente in Fumane (VR), via Gorgusello di Sopra n. 27/B, CAP 37022;
- Alla carica di Segretario: **Diego Bianchi**, nato a Negrar di Valpolicella (VR), il 22/09/1988 C.F. BNCDGI88P22F861H, residente in Fumane (VR), via Volpara n. 46, CAP 37022;

i quali accettano di assumere la carica, dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge.

ART. 9 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia. Le spese del

presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.

Fumane, 18/08/2025



Atto, firmato e sottoscritto

Presidente: **Domenico Bianchi**

Domenico Bianchi

Vicepresidente: **Francesco Giovane**

Francesco Giovane

Vicepresidente: **Antonio Crovetti**


Antonio Crovetti

Consigliere: **Fabio Zivelonghi**

Fabio Zivelonghi

Segretario: **Diego Bianchi**

Diego Bianchi





STATUTO C.E.R.

"ValpoliCER"

Articolo 1 - Denominazione e durata

È costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice civile, l'associazione denominata "ValpoliCER", che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Fumane (VR), Via Volpara n. 46, CAP 37022.

L'Associazione opera nel territorio provinciale / regionale / nazionale. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 3 – Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti stabiliti dal Codice Civile, delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Organo di Amministrazione propone l'eventuale "Regolamento di esecuzione" dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari e l'Assemblea lo delibera. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.


Articolo 4 – Scopo

Lo scopo e l'oggetto dell'Associazione è l'aggregazione di "Configurazioni di Comunità Energetiche Rinnovabili" (di seguito abbreviato in configurazione e/o configurazioni) volte

all'autoconsumo di energia rinnovabile, così come previste dall'articolo 42-bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge 28 febbraio 2020, n 8, dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n 199, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nonché dal Testo Integrato Autoconsumo Diffuso approvato da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) con delibera del 27 dicembre 2022, 727/2022/RIEEL, e regolate dalla normativa pro tempore vigente.

In base alle norme vigenti e a quanto definito dall'ARERA, l'Associazione, può identificare una pluralità di sottoinsiemi, ciascuno afferente a un'area sottesa a una cabina di trasformazione e distribuzione primaria della rete elettrica nazionale, per la valorizzazione dell'autoconsumo, definiti "configurazioni". Ciascuna configurazione deve essere costituita almeno da un produttore di energia da fonte rinnovabile e da un cliente finale (consumatore), così come previsto dalla normativa vigente. Pertanto, l'Associazione è intesa come un'unica Comunità Energetica (di seguito denominata anche come "Comunità") che può realizzare diverse configurazioni per l'autoconsumo diffuso. Inoltre, l'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci e alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari. Fra gli obiettivi dell'Associazione vi sono, a livello ambientale, l'incremento dell'energia rinnovabile prodotta e la riduzione delle emissioni di CO₂ e, a livello economico-sociale, il supporto all'economia e la promozione di azioni e misure di contrasto alla povertà energetica. L'Associazione potrà, altresì, valutare di svolgere anche ulteriori attività connesse al proprio scopo, sia direttamente che mediante terzi, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- l'organizzazione di servizi accessori e complementari all'oggetto dell'Associazione, ivi inclusa la fornitura di energia;


- la promozione della propria attività di competenza, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;

- la collaborazione in altri organismi con enti privati e pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività dell'Associazione;

- il sostegno a progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia rinnovabile a basso impatto ambientale, all'aumento dell'efficienza energetica e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione energetica e di uso dell'energia, attraverso l'impiego equilibrato delle risorse del territorio di riferimento,






- lo stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione di nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- il supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili,
- la promozione di interventi integrati di domotica, di efficienza energetica, nonché l'offerta di servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri;
- il supporto a iniziative di autoconsumo collettivo.

Per il migliore svolgimento della sua attività, l'Associazione potrà aderire a cooperative e/o consorzi o altri organismi aventi finalità affini.

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi di cui all'art. 4, nonché compiere atti ed operazioni per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento di attività che la legge riserva a entità giuridiche in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi necessari o utili alla realizzazione del rispettivo scopo e, comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo.

L'Associazione si qualifica come ente non commerciale senza scopo di lucro e, pertanto, il suo patrimonio non potrà essere distribuito tra gli associati, anche indirettamente, a meno che la destinazione sia imposta per legge.

Qualora in ossequio alla realizzazione degli scopi istituzionali, si richiedesse l'attribuzione agli associati di una remunerazione economica ai loro esborsi finanziari, tali attribuzioni saranno tassate secondo legge.

La comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca attività commerciale e/o industriale principale) ed effettivamente controllata dagli associati che ne fanno parte attraverso gli organi stabiliti dall'art. 8.

Articolo 5 - Associati

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e i soggetti di diritto o Enti che ai sensi di legge ne possono essere soci. Possono far parte dell'Associazione persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e industriale principale.

La partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili. È facoltà dell'Assemblea prevedere una quota associativa proporzionata per coprire i costi di funzionamento dell'Associazione. La quota di adesione dovrà essere versata presso la sede dell'Associazione o mediante metodi di pagamento digitali entro l'ultimo giorno del mese di gennaio di ogni anno o comunque entro 60 (sessanta) giorni dalla delibera di ammissione, e il suo ammontare verrà stabilito ogni anno dal Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione).

I soci si distinguono in:

- Consumer: coloro che richiedono l'iscrizione, versano la quota di Associazione e condividono i propri consumi di energia elettrica all'interno della Comunità Energetica Rinnovabile;
 - Prosumer: coloro che richiedono l'iscrizione, versano la quota di Associazione e possiede un impianto di produzione di energia, della quale ne consuma una parte.

La rimanente quota di energia può essere immessa in rete, scambiata con i consumatori fisicamente prossimi al prosumer o anche accumulata in un apposito sistema e dunque restituita alle unità di consumo nel momento opportuno:

Chiunque voglia aderire all'Associazione successivamente alla costituzione della stessa deve:

- presentare domanda scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, sulla quale decide l'organo di amministrazione, il quale è tenuto a comunicare in forma scritta, anche a mezzo posta elettronica o altri supporti informatici, all'aspirante associato le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione;
 - avere i requisiti di cui all'art. 42 bis, DL 30 dicembre 2019, n. 162 e all'art. 3.2 dell'Allegato A alla delibera 318/2020 dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente (ARERA), DM 24.01.2024, ovvero di cui alle future norme di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, per essere membri della comunità energetica;
 - dichiarare di accettare le norme dello statuto.

La valutazione dell'Organo di Amministrazione è fondata sui requisiti richiesti per la partecipazione all'Associazione e su quanto necessario a garantire la effettività dell'azione della comunità nel fornire benefici ai propri associati.



L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile per atto tra vivi e non rivalutabile. Il numero dei Soci è illimitato. Sulla domanda di ammissione l'Organo di Amministrazione decide entro 30 giorni e dell'eventuale rigetto è data comunicazione all'interessato entro 60 giorni motivandola, il quale può proporre ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione all'Assemblea degli associati, che eventualmente delibera sull'accoglimento dello stesso alla prima Assemblea successiva alla decisione dell'Organo di Amministrazione.

In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Articolo 6 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone, fatto salvo quanto necessario a contribuire a combattere la povertà energetica ai sensi di quanto previsto al considerando 67 della direttiva 2001/2018.

Gli associati mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica. Tutti gli associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- partecipare all'assemblea con diritto di voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se dovuta.

Ciascun associato ha diritto ad un voto;

- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 21.

I Soci dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa, se prevista, secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di amministrazione.

Le prestazioni fornite dagli associati sono di norma e comunque prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute ed autorizzate dall'Organo di Amministrazione.

Gli associati danno mandato all'Associazione ai fini della richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa secondo quanto previsto dalla Delibera 727/2022 di ARERA e del D. Mese 24.01.2024. Gli associati nominano l'Associazione quale soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa, secondo quanto previsto dall'art. 32 del D. Lgs. n.199/2021.

Articolo 7 - Recesso, decadenza ed esclusione degli associati

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte. La partecipazione dei membri o dei soci della comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti. Può recedere l'associato che non intende continuare a essere parte dell'Associazione, dandone comunicazione all'Organo di Amministrazione con un preavviso di 30 giorni mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri l'avvenuta ricezione. Il recesso dell'associato ha effetto dalla data indicata dall'associato nel rispetto del preavviso indicato, può avvenire in qualsiasi momento ed è a titolo gratuito. Le quote associative non saranno rimborsate e gli eventuali finanziamenti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti, salvo che

Villa

l'Associazione delibera diversamente. È causa di esclusione dall'Associazione la perdita dei requisiti stabiliti all'art. 4 del presente Statuto. Gli associati sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei requisiti. Indipendentemente dall'esclusione dall'Associazione, con il venir meno dei requisiti per essere parte di comunità energetiche rinnovabili ai sensi della disciplina vigente, viene meno sia il rapporto associativo che qualsiasi beneficio connesso. L'esclusione può essere dichiarata dall'Organo di Amministrazione nel caso in cui l'associato:

- BP
- danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
 - non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi.

JH

L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione dopo che all'associato sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di 30 (trenta) giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea degli associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima Assemblea successiva alla decisione dell'Organo di Amministrazione.

Ambit Rete

L'associato receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 8 - Organi associativi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- l'Organo di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo o il Revisore, ove nominati;
- il Presidente;
- il Segretario, ove nominato;

- il Tesoriere, ove nominato.

Villa

Ufficio

I membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese (PMI), associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D. Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile. Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di Controllo o dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui al co. 2 art. 2397 del Codice Civile. Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli associati.

Articolo 9 – Assemblea

Ufficio

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti gli associati al momento dello svolgimento dell'Assemblea medesima. L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- delibera sull'eventuale quota associativa;
- delibera anche mediante appositi regolamenti sull'utilizzo degli importi di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 199/2021 (la tariffa incentivante ai sensi del DM 24.01.2024



e il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica condivisa ai sensi della delibera ARERA 727/2022), nonché degli ulteriori importi che dovessero essere riconosciuti alla Comunità Energetica dai provvedimenti attuativi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, per la destinazione alla riduzione dei costi energetici degli associati anche tramite compensazione per gli eventuali rimborsi di pagamenti delle bollette ove la comunità deliberi di accettare la delegazione di pagamento per le bollette degli associati o per la destinazione degli importi stessi a iniziative di carattere sociale e a tutela della povertà energetica o per la riqualificazione ambientale o il sostegno sociale nell'area della comunità, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili in cui il produttore sia la Comunità Energetica, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ma gestiti come produttore da soggetto terzo o un associato della Comunità Energetica, secondo quanto previsto dalla Delibera 3727/2021 di ARERA;

- delibera sulla ripartizione e sull'utilizzo delle tariffe incentivanti riconosciute ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 199/2021 e dal DM 24.01.2024 agli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità;
 - nomina un soggetto delegato responsabile del riporto dell'energia elettrica condivisa e stabilisce se delegare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento delle bollette;
 - nomina e revoca i componenti dell'Organo di Amministrazione, ed eventualmente, il Segretario; nomina e revoca i membri dell'Organo di Controllo e il Revisore; approva entro il 31 maggio di ogni anno il bilancio di esercizio e, nei casi in cui fosse obbligatorio per legge, il bilancio sociale;
 - delibera sulla responsabilità degli organi sociali;



- delibera sulle modificazioni dell’Atto Costitutivo e dello Statuto;
 - approva eventuali regolamenti;
 - delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione;
 - delibera sulle impugnazioni delle delibere dell’Organo di Amministrazione che respingono domande di ammissione o che procedono all’esclusione di un associato;
 - delibera sull’esclusione degli associati;
 - ratifica eventuali cooptazioni nell’Organo di Amministrazione;
 - delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea è convocata dall'Organo di Amministrazione, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 150 (centocinquanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ognqualvolta lo stesso Presidente oppure almeno due membri dell'Organo di Amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambe le cariche, dal membro più anziano dell'Organo di Amministrazione.

L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima dell'assemblea. La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta

validamente pervenuta all'Associazione. L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'Assemblea. In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati. Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti a libro soci da almeno 3 mesi al momento della convocazione. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato. Ciascun associato esprime un solo voto.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno due ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti. Il voto si esercita in modo palese, tranne quelli riguardanti le persone. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i Soci. L'Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti o dei loro delegati nel luogo fissato dall'avviso di convocazione. Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrono le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Articolo 10 – Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo)

L'Organo di Amministrazione è composto da un minimo di tre membri, eletti dall'assemblea degli associati. L'Organo di Amministrazione dura in carica cinque esercizi, cioè fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata, salvo diversa previsione in sede di nomina e i suoi membri sono rieleggibili. I membri dell'Organo di Amministrazione vengono eletti dall'Assemblea degli associati. La maggioranza degli amministratori è scelta fra gli associati persone fisiche ovvero indicati tra gli enti giuridici associati. Chiunque intenda candidarsi alla carica di membro dell'Organo di Amministrazione dovrà darne comunicazione all'assemblea dei soci entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea. Tutti i membri uscenti si intenderanno automaticamente ricandidati, salvo loro diversa comunicazione. In caso di mancanza di uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, l'Organo provvede a sostituirli, tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancati. I componenti dell'Organo di Amministrazione che non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni, sono considerati dimissionari. Sono ineleggibili nell'Organo di Amministrazione i soggetti di cui all'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel

RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano venuti a conoscenza. All'Organo di

Amministrazione spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i programmi delle attività associative previste dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- nominare al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- deliberare circa l'esclusione degli associati;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'assemblea degli associati, compiendo tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;

L'Organo di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche

deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente dell'Organo di Amministrazione ed è nominato dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti. L'Organo di Amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno due componenti ne facciano richiesta. La convocazione è effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione. La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore. Alle riunioni dell'Organo di Amministrazione hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'eventuale Organo di Controllo. L'Organo di Amministrazione è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano. L'Organo di Amministrazione assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ai quali spetta un solo voto.

I verbali di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione, redatti a cura del segretario, vengono sottoposti all'approvazione dell'Organo stesso nella riunione successiva e conservati agli atti. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, utilizzando le modalità previste nell'articolo 7 del presente Statuto.

Articolo 11 - Presidente

Il Presidente ha il compito di presiedere l'Organo di Amministrazione, nonché l'Assemblea degli associati, coordinandone i lavori.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e dell'Organo di Amministrazione; coordina le attività dell'Associazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'Associazione; firma ogni atto autorizzato dall'Organo di Amministrazione.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri dell'Organo di Amministrazione riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva.

Articolo 12 - Vicepresidente

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni spettano al Vicepresidente più anziano.

Articolo 13 - Segretario

L'Organo di Amministrazione può eleggere un Segretario, che dura in carica uno o più anni, ed è rieleggibile. Il Segretario:

- organizza le riunioni dell’Organo di Amministrazione e dell’Assemblea;
 - redige i verbali delle riunioni dell’Organo di Amministrazione e dell’Assemblea;
 - svolge i compiti che gli vengono assegnati dal Presidente;
 - ove incaricato in proposito, supporta l’attivazione delle decisioni dell’Organo di Amministrazione.

Articolo 14 – Tesoriere

L'Organo di Amministrazione può eleggere un Tesoriere che dura in carica uno o più anni ed è rieleggibile. Il Tesoriere:

- monitora i proventi derivanti dalle attività associative;
 - redige il progetto di bilancio, preventivo e consuntivo, da presentare al Consiglio Direttivo;
 - monitora la gestione economica e finanziaria dell’Associazione.

Articolo 15 - Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti. I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio. Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali. I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 Cod. Civ.. La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente dell'Organo di Amministrazione.

Articolo 16 - Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 17 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito dalle Risorse Economiche percepite come indicate al successivo articolo 18. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguitamento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ivi compresa la riduzione dei costi energetici dei soci, eventualmente anche attraverso il pagamento delle loro bollette con i ricavi della Comunità.

Articolo 18 - Risorse Economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento da:

- a) eventuali contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, ivi compresi gli incentivi previsti dall'art. 8 del D.lgs. n. 199/2021, ovvero dai futuri provvedimenti di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, per gli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ivi comprese le detrazioni fiscali con esclusione dei contributi incompatibili ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 199/2021 e DM 24.01.2024 con il pagamento degli incentivi;
- b) contributi degli associati a fondo perduto ed eventuali finanziamenti degli associati senza interessi;
- c) eredità, donazioni e legati sia da associati che da non associati;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali di qualsiasi tipo degli associati e dei terzi;

g) le restituzioni dei benefici di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 199/2021, ovvero dei benefici spettanti alla Comunità ai sensi dei futuri provvedimenti di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 incassati dalla Comunità;

h) altre entrate compatibili con le finalità sociali, ivi inclusi i ricavi di vendita dell'energia, la cessione di crediti fiscali e i proventi degli altri servizi previsti nell'oggetto sociale.

L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera f), della documentazione relativa alle erogazioni liberali. L'Associazione può prevedere che gli incentivi riconosciuti agli impianti a fonti rinnovabili di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità siano devoluti all'Associazione per il pagamento delle bollette degli associati.

Non costituisce distribuzione di utili la corresponsione agli associati in forma (i) di pagamento delle bollette degli associati clienti finali o (ii) di restituzione dei costi di investimento per gli impianti di terzi detenuti dalla Comunità di tutti o quota parte dei ricavi per restituzioni ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 199/2021 ovvero degli incentivi di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 199/2021 dell'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili detenuti dall'Associazione.

Tale corresponsione costituisce oggetto dell'attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 117/2017 e rientra nella fornitura di benefici ambientali, economici e sociali ai membri dell'Associazione ai sensi dell'art. 31, comma 1 lett. a).

Articolo 19 - Bilancio d'esercizio e scritture contabili

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° (primo) gennaio ed il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Ricorrendo le condizioni di Legge, l'Organo di Amministrazione deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo



Villa

Settore, qualora sia stata fatta richiesta d'iscrizione, il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge. Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti dell'Organo di Amministrazione, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

NP

Articolo 20 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

JH

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 21 - Liquidazione e Devoluzione del patrimonio

Multibella

L'Associazione può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altre Associazioni o Enti aventi finalità analoghe.

Articolo 22 – Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli Associati tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;



MM

b) il libro delle riunioni e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

MM

c) il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e degli altri Organi sociali, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

MM

Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, se dovuta, hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'associato richiedente.

Articolo 23 – Rapporti con gli Enti Pubblici

Multibella

Le convenzioni e i rapporti tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche sono deliberate dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante, o da un suo delegato. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Articolo 24 - Personale retribuito

MM

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Soci, qualora ciò sia funzionale allo svolgimento dell'attività di interesse generale. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato.

Articolo 25 – Regolamento

Il regolamento interno all'Associazione detta i criteri di ripartizione dei ricavi ottenuti dall'Associazione e generati dagli incentivi. Il regolamento dell'Associazione stabilirà inoltre

come l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto 414 del 7 dicembre 2023, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Articolo 26 – Eventuale iscrizione al RUNTS

L'assemblea ha la facoltà di deliberare la richiesta di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la cui predisposizione è affidata all'Organo Amministrativo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 27 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

Presidente: Domenico Bianchi

Vicepresidente: Francesco Giovane

Vicepresidente: Antonio Crovetti

Consigliere: Fabio Zivelonghi

Segretario: Diego Bianchi

